

Condizioni generali
d'assicurazione (CGA)
per l'assicurazione viaggi
smile.travel – TRV 1.0



Indice

Disposizioni generali 3

1.1	Persone assicurate	3
1.2	Preparazione del contratto	3
1.3	Perfezionamento del contratto	3
1.4	Documenti del contratto	3
1.5	Violazione dell'obbligo di dichiarazione	3
1.6	Modifica del rischio	3
1.7	Premio	3
1.8	Pagamento dei premi	3
1.9	Rimborso dei premi	3
1.10	Durata del contratto	3
1.11	Rinnovo del contratto	3
1.12	Fine del contratto	4
1.13	Ente assicurativo	4
1.14	Adempimento del contratto e foro competente	4
1.15	Ulteriori disposizioni	4
1.16	Esclusioni generali	4
1.17	Rivendicazioni nei confronti di terzi	4
1.18	Comunicazioni	5

Disposizioni riguardanti le coperture e le prestazioni 5

2	Spese di annullamento del viaggio	5
2.1	Disposizione speciale, campo di applicazione, durata	5
2.2	Eventi assicurati	5
2.3	Prestazioni assicurate, franchigia	6
2.4	Esclusioni	6
2.5	Sinistro	6
3	Protezione assicurativa SOS in caso di emergenza	6
3.1	Disposizione speciale, campo di applicazione, durata	6
3.2	Eventi assicurati	6
3.3	Prestazioni assicurate	6
3.4	Esclusioni	7
3.5	Sinistro	7
4	Protezione assicurativa SOS al domicilio	7
4.1	Disposizione speciale, durata	7
4.2	Eventi assicurati, prestazione, sinistro	7
5	Cane & gatto	7
5.1	Campo di applicazione, durata	7
5.2	Disposizione speciale, eventi assicurati, prestazioni, esclusione	7
6	Viaggio sostitutivo	8
6.1	Disposizione speciale, campo di applicazione, durata	8
6.2	Diritto a un viaggio sostitutivo	8
6.3	Sinistro	8
7	Bagaglio durante il trasporto	8
7.1	Campo di applicazione, durata	8
7.2	Oggetti assicurati	8
7.3	Oggetti non assicurati	8
7.4	Eventi assicurati	8
7.5	Prestazioni assicurate	8
7.6	Esclusioni	8
7.7	Sinistro	8

8	Spese mediche e ospedaliere in tutto il mondo	9
8.1	Disposizione speciale, campo di applicazione, durata	9
8.2	Infortuni non assicurati	9
8.3	Malattie non assicurate	9
8.4	Prestazioni assicurate	9
8.5	Esclusioni	9
8.6	Garanzia dell'assunzione delle spese	9
8.7	Sinistro	9

9	Incidente aereo	9
9.1	Campo di applicazione, durata	9
9.2	Eventi assicurati	9
9.3	Prestazioni assicurate	9
9.4	Limiti di prestazione	10
9.5	Dirottamenti di aerei, atti di violenza a bordo o eventi bellici	10
9.6	Sinistro	10

10	Protezione insolvenza compagnie aeree	10
10.1	Campo di applicazione, durata	10
10.2	Eventi assicurati	11
10.3	Prestazioni assicurate	11
10.4	Esclusioni	11
10.5	Sinistro	11

11	Catastrofi naturali (vulcano)	11
11.1	Campo di applicazione, durata	11
11.2	Eventi assicurati	11
11.3	Prestazioni assicurate	11
11.4	Esclusioni	11
11.5	Sinistro	11

Glossario 12

Agitazioni di qualsiasi tipo	12
Atto terroristico	12
Catastrofi naturali	12
Colpa grave	12
Contraente dell'assicurazione	12
Epidemia	12
Estero	12
Europa	12
Infortunio	12
Malattia	12
Mezzo di trasporto pubblico	12
Oggetti preziosi	12
Paese di residenza	12
Persone assicurate	12
Prestazione di viaggio	12
Spese di annullamento	12
Sport estremo	12
Svizzera	12

Per ragioni di praticità e di chiarezza, nelle nostre Condizioni di assicurazione non si fa distinzione fra la forma maschile e quella femminile; i termini usati sono quelli d'uso corrente della legge e del linguaggio parlato, che – va da sé – si rivolgono sempre anche a tutte le persone di sesso femminile.

1.1 Persone assicurate

- A È assicurata la persona indicata nella polizza assicurativa.
- B Nel caso in cui venga stipulata una polizza assicurativa famiglia, gli assicurati sono il contraente dell'assicurazione e le seguenti persone che con esso condividono la stessa economia domestica: il coniuge o convivente, genitori, nonni e figli. I figli minorenni che non vivono nella stessa economia domestica, come pure minorenni in affidamento o disagiati sono ugualmente assicurati. Due persone che vivono nella stessa economia domestica con i loro eventuali figli vengono equiparate ad un nucleo familiare.

1.2 Preparazione del contratto

Il contraente dell'assicurazione prepara autonomamente il contratto in base alla richiesta telefonica, inviando il tagliando di proposta o tramite Internet, rispondendo in modo veritiero a tutte le domande di smile.direct.

Riceverà in seguito la polizza e la fattura del premio. Le Condizioni generali d'assicurazione (CGA) ed eventuali Condizioni particolari d'assicurazione (CPA) sono a sua disposizione in forma elettronica.

1.3 Perfezionamento del contratto

Il contratto di assicurazione viaggi diventa effettivo con il pagamento della prima fattura del premio. I tipi di assicurazione, le varianti, le coperture e le somme assicurate sono indicate nella polizza.

1.4 Documenti del contratto

I diritti e i doveri delle parti contraenti sono regolati nella polizza, nelle CGA ed in eventuali CPA.

Con il pagamento del premio, lo stipulante conferma di avere ricevuto i documenti del contratto, o di aver preso conoscenza che singoli documenti contrattuali secondo l'art. 1.2 sono disponibili in forma elettronica e, in particolare, di avere preso conoscenza delle informazioni ivi contenute in merito ai rischi assicurati, all'estensione della copertura assicurativa, ai premi dovuti e ad ulteriori obblighi, nonché alla durata e alla terminazione del contratto.

1.5 Violazione dell'obbligo di dichiarazione

Il contraente dell'assicurazione è tenuto a rispondere in modo veritiero a tutte le domande poste verbalmente o per iscritto. Con il pagamento del premio il contraente conferma in particolare la correttezza dei dati indicati nella polizza.

Se, alla conclusione dell'assicurazione, la persona sottoposta all'obbligo di dichiarazione ha notificato in modo inesatto o ha taciuto un importante fattore di rischio di cui era o doveva essere a conoscenza e che è dichiarato nei documenti della polizza, smile.direct ha il diritto di disdire il contratto mediante dichiarazione scritta. La disdetta ha effetto al momento del recapito al contraente.

Il diritto di disdetta di smile.direct si estingue 4 settimane dopo la scoperta della violazione dell'obbligo di dichiarazione.

Se questa assicurazione viaggi è sciolta mediante disdetta di cui all'art. 1.5, cpv. 2, si estingue anche l'obbligo di prestazione di smile.direct per danni già incorsi, il cui insorgere e volume sono stati influenzati dal fattore di rischio notificato in modo inesatto o non notificato. Se smile.direct ha già adempiuto l'obbligo di prestazione, ha diritto al rimborso.

1.6 Modifica del rischio

Se, nel corso dell'assicurazione, un importante fattore di rischio dichiarato nella polizza cambia, producendo un aumento del rischio, il contraente è tenuto a darne subito notifica a smile.direct. In tale caso, essa ha il diritto di modificare il contratto in base alle caratteristiche di rischio mutate.

In caso di riduzione del rischio, smile.direct riduce l'estensione della copertura assicurativa e il premio in base al nuovo volume di rischio, tuttavia, se la comunicazione avviene in ritardo, al più presto dal momento della notifica da parte del contraente.

Se la persona sottoposta all'obbligo di dichiarazione ha notificato in modo inesatto o ha taciuto la modifica di un importante fattore di rischio di cui era o doveva essere a conoscenza e che è dichiarato nei documenti della polizza, subentrano le stesse conseguenze descritte nell'art. 1.5, cpv. 2-4.

1.7 Premio

I premi di base si calcolano secondo i rischi elencati nella polizza. Le parti contraenti rinunciano alla richiesta di saldi delle fatture di premio inferiori a CHF 10.

1.8 Pagamento dei premi

Come indicato all'art. 1.3, il contratto d'assicurazione diventa effettivo con il pagamento del primo premio annuale. Ogni altro premio successivo va pagato entro il termine di pagamento indicato sulla fattura. Se i premi non vengono pagati alla scadenza indicata, il contraente è diffidato per iscritto. Dall'invio della diffida, il pagamento va effettuato entro i 14 giorni prescritti dalla legge.

Se entro tale termine il premio non perviene a smile.direct, la copertura assicurativa viene sospesa. Con la diffida smile.direct è autorizzata ad annunciare il recesso dal contratto, se questa rimane senza effetto.

1.9 Rimborso dei premi

Se il contratto viene annullato per motivi giuridici o contrattuali prima della fine dell'anno d'assicurazione, smile.direct rimborsa al contraente la parte del premio non goduta.

Non sussiste alcun diritto al rimborso:

- A in caso di disdetta da parte del contraente in seguito a un caso di danno parziale con obbligo di risarcimento nel primo anno d'assicurazione;
- B se smile.direct ha erogato le prestazioni assicurative in seguito al decadimento del rischio.

1.10 Durata del contratto

Le coperture assicurative iniziano con il perfezionamento del contratto ai sensi dell'art. 1.3, tuttavia al più presto il giorno indicato come inizio nella polizza, e durano fino al giorno indicato come scadenza nella polizza. Il contratto dura di regola un anno.

smile.direct concede una copertura assicurativa provvisoria per la stipulazione dell'assicurazione, dalla data d'inizio indicata nella polizza fino alla scadenza del termine di pagamento.

1.11 Rinnovo del contratto

Il contratto si rinnova tacitamente di un altro anno, se non viene disdetto per iscritto almeno un mese prima della scadenza da una delle parti contrattuali. Al rinnovo del contratto è dovuto un nuovo premio annuo.

Se nel periodo di validità del contratto cambiano i parametri di determinazione dei premi (tariffa) o le basi contrattuali (CGA o CPA), smile.direct può richiedere l'adeguamento del contratto dal successivo anno d'assicurazione. A questo scopo è tenuta a notificare al contraente le nuove disposizioni contrattuali al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell'anno d'assicurazione.

Se il contraente non accetta le modifiche apportate al suo contratto, può disdirlo per la fine dell'anno d'assicurazione. La disdetta deve pervenire a smile.direct al più tardi l'ultimo giorno del vecchio anno d'assicurazione.

1.12 Fine del contratto

In caso di disdetta entro i termini previsti, il contratto cessa alla data della scadenza.

In caso di modifica del contratto e di disdetta presentata dal contraente entro tempo debito secondo l'art. 1.11, cpv. 3, il contratto termina alla fine dell'anno d'assicurazione.

In caso di modifica del rischio e successiva disdetta da parte di smile.direct entro 14 giorni, il contratto cessa senza seguito entro 4 settimane dal recapito della notifica di recesso al contraente.

In caso di disdetta di smile.direct in seguito a violazione dell'obbligo di dichiarazione secondo gli art. 1.5 e 1.6 di queste Condizioni, il contratto termina al momento del recapito della disdetta al contraente.

In caso di disdetta legata a un sinistro con obbligo di risarcimento da parte di smile.direct, il contratto cessa 14 giorni dopo il recapito della disdetta al contraente. La disdetta deve essere notificata al più tardi al momento del versamento delle prestazioni assicurative.

Se la disdetta è inoltrata dal contraente in caso di sinistro coperto, al più tardi 14 giorni dopo essere venuto a conoscenza dell'avvenuto pagamento, il contratto cessa 14 giorni dopo il recapito della disdetta a smile.direct.

Se il contraente trasferisce il suo domicilio all'estero (ad eccezione del Principato del Liechtenstein), il contratto cessa immediatamente, su richiesta del contraente, tuttavia al più tardi alla scadenza dell'anno d'assicurazione.

Se il contraente fallisce, il contratto cessa al momento dell'apertura del fallimento.

1.13 Ente assicurativo

L'ente assicurativo del rischio di questa assicurazione viaggi è: La Europea Assicurazione Viaggi SA con sede in St.Alban-Anlage 56, 4052 Basilea

Responsabile di questa assicurazione viaggi è: smile.direct assicurazioni (in seguito detta smile.direct), una società affiliata della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, con sede in Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf.

1.14 Adempimento del contratto e foro competente

L'ente assicurativo (ai sensi dell'art. 1.13) deve adempiere i suoi obblighi derivanti da questo contratto di assicurazione presso il domicilio o la sede dell'assicurato o del contraente in Svizzera. In caso di divergenze giudiziarie l'assicurato può scegliere tra il foro competente ordinario oppure il proprio domicilio svizzero o la propria sede svizzera.

1.15 Ulteriori disposizioni

- A In seguito al verificarsi di un sinistro le pretese cadono in prescrizione
 - a) dopo 5 anni per le assicurazioni di capitale,
 - b) dopo 2 anni per le altre assicurazioni.
- B Le prestazioni ricevute erroneamente da smile.direct e le spese risultanti da ciò le devono essere restituite entro 30 giorni.
- C Per la polizza di assicurazione è applicabile esclusivamente il diritto svizzero, in particolare la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).
- D Per valutare se un viaggio in un determinato paese sia o non sia ragionevole, a causa di scioperi, disordini, guerra, terrorismo, epidemie ecc., in linea di massima sono determinanti i consigli generali delle autorità svizzere, innanzitutto del DFAE (Dipartimento federale degli affari esteri), e dell'UFSP (Ufficio federale della sanità pubblica).
- E Per le assicurazioni stipulate dopo l'inizio del viaggio si applica un periodo di carenza di 24 ore per tutte le prestazioni.

1.16 Esclusioni generali

- Non sono assicurati gli eventi
- A già insorti o riconoscibili al momento della stipula del contratto o prenotazione del viaggio o che potevano essere ipoteticamente diagnosticati da un medico durante una visita. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla art. 2.2 C, alla art. 3.2 C e alla art. 8.5d);
 - B che insorgono in concomitanza di malattie ed incidenti che, al momento della comparsa, non sono stati constatati da un medico e confermati da certificato medico;
 - C nei quali il perito (esperto, medico, ecc.) è direttamente favorito o imparentato con la persona assicurata;
 - D che sono una conseguenza di avvenimenti di guerra o da ricondurre ad atti di terrorismo, fatte salve le disposizioni di cui alla art. 3.2 A e);
 - E che sono in relazione con rapimenti;
 - F che sono la conseguenza di provvedimenti amministrativi;
 - G che insorgono in occasione di partecipazione a
 - a) competizioni, corse, rally o allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni,
 - b) competizioni e allenamenti connessi allo sport professionale o a una forma di sport estremo,
 - c) azioni pericolose/audaci, nelle quali ci si espone consapevolmente ad un pericolo particolarmente elevato;
 - H che insorgono a causa della guida di un veicolo a motore o imbarcazione in mancanza della patente prevista per legge o in assenza dell'accompagnatore previsto per legge;
 - I che vengono causati da azioni intenzionali o colpose o omissione o sono da attribuire all'inosservanza del dovere generale di prudenza;
 - K che insorgono sotto l'effetto di alcool, droghe, anestetici o medicinali;
 - L che sono la conseguenza di crimini e azioni colpose o del loro tentativo;
 - M che insorgono in seguito a suicidio, automutilazione o al loro tentativo;
 - N che vengono causati da raggi ionizzanti di qualsiasi tipologia, in particolare da trasformazioni del nucleo atomico.

1.17 Rivendicazioni nei confronti di terzi

- A Qualora la persona assicurata venga risarcita da un terzo responsabile o dal suo assicuratore, cade il diritto al risarcimento ai sensi del presente contratto. Qualora smile.direct sia citata in giudizio al posto del responsabile, la persona assicurata deve cedere i suoi diritti di responsabilità civile per l'ammontare delle spese di smile.direct.

- B In caso di assicurazione multipla (assicurazione facoltativa od obbligatoria), smile.direct eroga le sue prestazioni in modo sussidiario. Se anche l'altra assicurazione prevede una clausola sussidiaria, si applica la normativa di legge per la doppia assicurazione.
- C Se la persona assicurata vanta un diritto derivante da un altro contratto d'assicurazione (assicurazione facoltativa od obbligatoria), la copertura è limitata alla parte delle prestazioni di smile.direct che supera quella dell'altro contratto d'assicurazione.
- D Se sussistono ulteriori assicurazioni presso le società concessionarie, ne consegue che i costi verranno risarciti complessivamente solo una volta.
- E Le disposizioni presenti all'art. 1.17 A–D non trovano applicazione in caso di prestazioni in capitale dovute a decesso e invalidità.

1.18 Comunicazioni

A Inoltare le domande di assistenza e di consulenza a

Centro servizi:	Corrispondenza:
0844 848 444 (24 h)	smile.direct assicurazioni
Internet: www.smile-direct.ch	Zürichstrasse 130
E-mail: info@smile-direct.ch	8600 Dübendorf

B Sinistro

- a) Si consiglia di rivolgersi
– per informazioni in merito ad un danno, al Servizio danni dell'

Europea Assicurazioni Viaggi SA
St. Alban-Anlage 56 telefono +41 58 275 27 27
casella postale fax +41 58 275 27 30
CH-4002 Basilea schaden@erv.ch

– in caso di emergenza, alla Centrale d'allarme con servizio 24 ore su 24, al numero **0800 848 488** (dalla Svizzera) o al numero verde **+41 58 275 20 21** (dall'estero)
fax +41 848 801 804

a disposizione giorno e notte (anche domenica e festivi). La Centrale d'allarme fornisce consigli sulla procedura appropriata ed organizza il soccorso necessario.

L'attenta osservazione dei seguenti obblighi in caso di sinistro semplifica il soccorso ed una risoluzione rapida del danno.

- b) La persona assicurata deve organizzare tutto ciò che contribuisce alla prevenzione o alla riduzione e alla risoluzione del danno.
- c) L'assicuratore deve
 - ricevere tempestivamente le informazioni richieste,
 - ottenere i documenti necessari e
 - ricevere le coordinate per il pagamento (IBAN del conto bancario o postale) – in caso di mancata indicazione delle coordinate del conto corrente, le spese del bonifico gravano sulla persona assicurata.
- d) In caso di malattia o incidente rivolgersi a un medico il più presto possibile; si deve informarlo sul programma del viaggio e dar seguito alle sue disposizioni. La persona assicurata/avente diritto deve sollevare i medici che la hanno curata dall'obbligo di riservatezza nei confronti degli assicuratori.
- e) In caso di violazione colposa dei doveri derivanti da un sinistro, l'assicuratore è autorizzato a ridurre il risarcimento dell'importo del quale il risarcimento stesso si sarebbe ridotto in caso di comportamento previsto dalle disposizioni.
- f) L'obbligo alla prestazione dell'assicuratore decade se:
 - vengono forniti deliberatamente dati falsi,
 - vengono taciuti dei fatti o
 - vengono omessi i doveri (tra gli altri: rapporto di polizia, verbale di accertamento e quietanze), qualora ciò vada a discapito dell'assicuratore.

Disposizioni riguardanti le coperture e le prestazioni

2 Spese di annullamento del viaggio

2.1 Disposizione speciale, campo di applicazione, durata

La copertura assicurativa è valida a livello mondiale, ha inizio con la stipulazione del contratto o, in caso di copertura già in atto, al momento della prenotazione del viaggio e termina con l'inizio del viaggio assicurato (check-in, accesso al mezzo di trasporto prenotato, ecc.). Per i malati di mente cronici deve essere confermata l'idoneità a viaggiare al momento della prenotazione.

2.2 Eventi assicurati

A smile.direct garantisce la copertura assicurativa se la persona assicurata non può dare inizio alla prestazione di viaggio prenotata, a seguito di uno dei seguenti eventi, a condizione che esso sia insorto dopo la sottoscrizione dell'assicurazione o la prenotazione del viaggio:

- a) grave malattia imprevista, gravi lesioni, gravi complicazioni in gravidanza o morte
 - di una persona assicurata
 - di una persona partecipante al viaggio
 - di una persona non partecipante al viaggio, molto vicina alla persona assicurata
 - del sostituto sul posto di lavoro, per cui la presenza della persona assicurata sul posto di lavoro è indispensabile;
- b) scioperi (salvo partecipazione attiva) che si producono all'estero sul percorso di viaggio previsto. Agitazioni di qualsiasi tipo, quarantena, epidemie o catastrofi naturali alla destinazione del viaggio, se questi mettono in pericolo concretamente la vita e la proprietà della persona assicurata;
- c) grave danneggiamento della proprietà sul luogo di residenza della persona assicurata in conseguenza di danni derivanti da incendio, da eventi naturali, furto o inondazioni, tali da costringerlo al rientro a casa;
- d) guasto o ritardo per motivi tecnici del mezzo di trasporto pubblico da utilizzare per raggiungere il luogo di partenza ufficiale (aeroporto, stazione di partenza, porto o rampa per auto) nel paese di residenza;
- e) qualora la persona assicurata, nei 30 giorni precedenti alla partenza
 - assuma un impiego imprevisto, o
 - riceva dal datore di lavoro la risoluzione del contratto di lavoro senza colpa propria.

In questo caso, secondo l'articolo 2.3 B, le prestazioni sono limitate a un massimo di CHF 10'000 per sinistro e per persona o a un massimo di CHF 20'000 per sinistro e per famiglia;

f) furto dei biglietti di viaggio, passaporto o documento di identità: secondo l'articolo 2.3 B, le prestazioni sono limitate a un massimo di CHF 10'000 per sinistro e per persona o a un massimo di CHF 20'000 per sinistro e per famiglia.

B Qualora la persona che provoca un sinistro nell'ambito di un evento assicurato non sia imparentata con la persona assicurata, il diritto alla prestazione sussiste esclusivamente se quest'ultima deve affrontare il viaggio da sola.

C Se la persona assicurata soffre di una malattia cronica, senza però che il viaggio possa essere messo in dubbio al momento in cui l'assicurazione viene stipulata, smile.direct paga le spese assicurate nel caso che il viaggio debba essere annullato a causa di un grave peggioramento acuto di questa malattia o se sopraggiunge il decesso a causa della malattia cronica stessa (con riserva della art. 2.1).

2.3 Prestazioni assicurate, franchigia

- A Per la valutazione del diritto alle prestazioni è determinante l'evento che ha causato l'annullamento del viaggio. Non vengono considerati eventi precedenti o successivi.
- B In caso di insorgenza dell'evento assicurato, smile.direct rimborsa le spese d'annullamento effettive (ad eccezione delle spese d'elaborazione e delle tasse aeroportuali). Nel complesso questa prestazione è limitata dal prezzo del viaggio o dalla somma assicurata. In caso di diverse assicurazioni correnti presso smile.direct le prestazioni sono limitate a un massimo di CHF 20'000 per sinistro e per assicurazioni individuale o a un massimo di CHF 50'000 per sinistro e per assicurazione famiglia. Non sono assicurate le tasse amministrative sproporzionate o ripetute.
- C smile.direct rimborsa le spese supplementari per l'inizio ritardato del viaggio fino ad un importo di CHF 3'000 per persona, se non si è potuto intraprendere il viaggio alla data stabilita a causa dell'evento assicurato. Se vengono fatte valere le spese addizionali, decade il diritto sui costi di annullamento in conformità alla art. 2.3 B.
- D Per ogni sinistro con obbligo di risarcimento superiore a CHF 10'000 per persona singola, sulla parte che supera questo importo viene dedotta una franchigia del 10% a carico della persona assicurata. Per le famiglie questa franchigia è pari al 20% a partire da una somma del sinistro di CHF 20'000.
- E Le prestazioni della copertura per il tempo libero (p. es. gite giornaliere, corsi di formazione continua, biglietti di concerti, ski-pass, tasse d'iscrizione alla maratona cittadina ecc.) sono limitate a CHF 500 per persona e per sinistro.

2.4 Esclusioni

Sono escluse le prestazioni:

- A qualora il fornitore di servizi (agenzia di viaggi, locatore, ecc.) disdica il viaggio/pacchetto;
- B qualora l'affezione che ha determinato l'annullamento risulti da una complicazione o conseguenza di una operazione programmata già al momento della sottoscrizione dell'assicurazione;
- C se una malattia o le conseguenze di un infortunio, di un intervento chirurgico o di un intervento medico erano già in essere al momento della prenotazione del viaggio e non si sono risolte entro la data del viaggio;
- D in caso di annullamento in riferimento alla art. 2.2 A a) senza indicazione medica e qualora il certificato medico non sia stato emesso al momento della prima constatazione possibile dell'impossibilità di viaggiare;
- E qualora l'annullamento a conseguenza di una malattia psichica o psicosomatica
- a) di persone salariate non possa essere ulteriormente motivato con la presentazione di una conferma di assenza al 100% da parte del datore di lavoro durante il periodo riguardante l'impossibilità di viaggiare attestato dal medico;
 - b) di persone non salariate non venga constatato ed attestato da un medico specialista in psichiatria.

2.5 Sinistro

- A L'ufficio di prenotazione (agenzia di viaggi, compagnia di trasporti, locatore ecc.) deve essere immediatamente informato.
- B I seguenti documenti devono essere presentati a smile.direct:
- a) conferma di prenotazione/fattura per il pacchetto così come la/le fattura/e per i costi di annullamento o per i costi del viaggio successivo (in originale),
 - b) un certificato medico dettagliato o un certificato di morte o un altro certificato ufficiale

3 Protezione assicurativa SOS in caso di emergenza

3.1 Disposizione speciale, campo di applicazione, durata

L'assicurazione vale soltanto se la possibilità di viaggiare per i malati mentali cronici viene attestata al momento della prenotazione. La protezione assicurativa è valida a livello mondiale per il periodo di tempo stabilito nella polizza assicurativa, fintanto e per tutte le volte che la persona assicurata si trova al di fuori della sua dimora stabile.

3.2 Eventi assicurati

- A smile.direct garantisce la copertura assicurativa nel caso in cui la persona assicurata debba interrompere, sospendere o prolungare la prestazione di viaggio prenotata a seguito di uno dei seguenti eventi:
- a) grave malattia imprevista, gravi lesioni, gravi complicazioni in gravidanza o morte
 - di una persona assicurata
 - di una persona partecipante al viaggio
 - di una persona non partecipante al viaggio, molto vicina alla persona assicurata
 - del sostituto/della sostituta sul posto di lavoro, per cui la presenza della persona assicurata sul posto di lavoro è indispensabile;
 - b) scioperi (salvo partecipazione attiva) all'estero sul percorso di viaggio previsto. Agitazioni di qualsiasi tipo, catastrofi naturali, quarantena o epidemie alla destinazione del viaggio, se questi mettono in pericolo concretamente la vita e la proprietà della persona assicurata e perciò rendono impossibile o improponibile il proseguimento del viaggio o del soggiorno;
 - c) grave danneggiamento della proprietà sul luogo di residenza della persona assicurata in conseguenza di danni derivanti da incendio, da eventi naturali, furto o inondazione, tali da costringerlo al rientro a casa;
 - d) guasto per motivi tecnici di un mezzo di trasporto pubblico utilizzato o prenotato se, per tale motivo, non può essere garantita la prosecuzione del viaggio come previsto dal programma. Ritardi e deviazioni dei mezzi di trasporto pubblici prenotati o utilizzati non sono da considerarsi come guasti. Non sussiste rivendicazione in caso di guasti o incidenti di autoveicoli privati guidati autonomamente per la prosecuzione del viaggio o utilizzati in qualità di passeggeri;
 - e) guerra o attacchi terroristici nei 14 giorni successivi al loro scoppio, se la persona assicurata ne viene sorpresa all'estero;
 - f) furto di documenti di viaggio, passaporto o documento di identità: sono assicurate solo le prestazioni di cui alla art. 3.3 B h).
- B Qualora la persona che provoca l'interruzione o il prolungamento del viaggio nell'ambito di un evento assicurato non sia imparentata con la persona assicurata, la rivendicazione alla prestazione sussiste esclusivamente se quest'ultima deve proseguire il viaggio da sola.
- C Se la persona assicurata soffre di una malattia cronica, senza però che il viaggio possa essere messo in dubbio al momento della sottoscrizione del contratto assicurativo o della prenotazione del viaggio o nel periodo antecedente l'inizio del viaggio, smile.direct paga le spese assicurate se il viaggio viene interrotto, sospeso o prolungato a causa di un grave peggioramento acuto di questa malattia o se sopraggiunge il decesso a causa della malattia cronica (con riserva della art. 3.1).

3.3 Prestazioni assicurate

- A Per la valutazione del diritto alle prestazioni è determinante l'evento che ha causato l'annullamento, l'interruzione o il prolungamento del viaggio. Non vengono considerati eventi precedenti o successivi.

- B In caso di insorgenza dell'evento assicurato, smile.direct si assume
- a) i costi
 - di trasporto fino all'ospedale più vicino e più adatto alla cura,
 - per un trasporto d'emergenza con personale medico all'ospedale più adatto alla cura nel luogo di residenza della persona assicurata. Sono soltanto i medici di smile.direct a decidere in merito alla necessità, al tipo e al momento di queste prestazioni;
 - b) i costi di un'azione di ricerca o salvataggio per un importo massimo di CHF 10'000 per persona, qualora la persona assicurata risulti scomparsa o debba essere salvata;
 - c) l'organizzazione e i costi per le formalità burocratiche, in caso di decesso di una persona assicurata in viaggio. Inoltre smile.direct si assume i costi della cremazione al di fuori dello stato di residenza o i costi supplementari per l'adempimento dell'accordo internazionale sul rientro della salma (prescrizioni minime come bara o rivestimento in zinco) ed il rientro della bara o dell'urna all'ultimo luogo di residenza della persona assicurata;
 - d) i costi del rientro temporaneo al luogo di residenza per un importo massimo di CHF 3'000 per persona (viaggio di andata e ritorno per al massimo due persone assicurate), qualora in precedenza fosse stato prenotato un soggiorno con viaggio di ritorno;
 - e) i costi supplementari di un viaggio di rientro imprevisto in vagone di prima classe per un viaggio in treno e in classe economica per un viaggio in aereo;
 - f) un anticipo rimborsabile dei costi per un importo massimo di CHF 5'000 qualora la persona assicurata debba essere ricoverata in ospedale al di fuori del suo stato di residenza (rimborso entro 30 giorni dal rientro al luogo di residenza);
 - g) la quota parte dei costi del pacchetto vacanza non utilizzato (esclusi i costi del viaggio di rientro originale); tale prestazione è limitata al prezzo del viaggio o alla somma assicurata per le spese di annullamento definita nella polizza e ammonta al massimo a CHF 10'000 per persona o, per diverse persone assicurate, a CHF 20'000 per prenotazione. Questa prestazione viene meno se si ha diritto a un buono per un viaggio sostitutivo secondo l'articolo 6.2;
 - h) i costi supplementari per la prosecuzione del viaggio, inclusi pernottamento, vitto e spese di comunicazione (per un massimo di 7 giorni) per un importo massimo di CHF 700 a persona o in caso di utilizzo di un'automobile a noleggio per un importo massimo di CHF 1'000, indipendentemente da quante persone utilizzino la vettura;
 - i) le spese di viaggio (volo in classe economica/albergo di categoria media) fino ad un importo massimo di CHF 5'000 a persona per due persone vicine alla persona assicurata, qualora ella debba rimanere in un ospedale all'estero per un periodo superiore a 7 giorni;
 - k) la disposizione del blocco di telefoni cellulari, carte di credito e carte clienti, tuttavia non i relativi costi.
- C La decisione in merito alla necessità, al tipo e al momento di queste prestazioni spetta a smile.direct.
- D Le prestazioni riguardanti la copertura per il tempo libero (p. es. gite giornaliere, corsi di formazione continua, biglietti di concerti, skipass, tasse d'iscrizione alla maratona cittadina ecc.) sono limitate a CHF 500 per persona e per evento.

3.4 Esclusioni

Sono escluse le prestazioni:

- a) qualora la Centrale d'allarme secondo l'articolo 1.18 non abbia precedentemente concesso la propria approvazione ai servizi che la stessa deve prestare;
- b) qualora l'impresa che organizza il viaggio modifichi o interrompa il programma del viaggio;

- c) in caso di interruzione, sospensione o prolungamento del viaggio ai sensi della art. 3.2 A a) in assenza di indicazione medica o qualora non fosse stato consultato alcun medico in loco;
- d) se l'affezione che ha dato luogo alla cessazione, interruzione o prolungamento del viaggio è stata una complicazione o conseguenza di un intervento chirurgico già pianificato al momento dell'inizio dell'assicurazione o della prenotazione del viaggio.

3.5 Sinistro

- A Per poter richiedere le prestazioni di smile.direct, all'insorgere di un evento assicurato deve essere tempestivamente avvertita la Centrale d'allarme secondo l'articolo 1.18 o smile.direct.
- B Bisogna inviare a smile.direct i seguenti documenti:
- a) la conferma della prenotazione (originale o copia),
 - b) un certificato medico con diagnosi, attestati ufficiali, il certificato di morte, ricevute/scontrini relativi a costi aggiuntivi assicurati, biglietti e/o rapporti della polizia (originali),

4 Protezione assicurativa SOS al domicilio

4.1 Disposizione speciale, durata

La protezione assicurativa è valida a livello mondiale per il periodo di tempo fissato nella polizza assicurativa, fintanto e per tutte le volte che la persona assicurata si trova al di fuori della sua dimora stabile.

4.2 Eventi assicurati, prestazione, sinistro

La persona assicurata può far organizzare il soccorso desiderato tramite la Centrale d'allarme secondo l'articolo 1.18, se durante un'assenza si rende conto improvvisamente che a casa vi è una situazione particolare di pericolo o di emergenza (p. es. porte/finestre non chiuse, fornello elettrico acceso, animali domestici incustoditi). In tali casi smile.direct paga le spese per l'organizzazione del soccorso, ma non le spese per rimediare alla situazione di pericolo o di emergenza.

5 Cane & gatto

5.1 Campo di applicazione, durata

La protezione assicurativa è valida a livello mondiale per il periodo di tempo fissato nella polizza assicurativa.

5.2 Disposizione speciale, eventi assicurati, prestazioni, esclusione

Valgono art. 2.2–2.5 per le spese di annullamento e art. da 3.2 a 3.5 per l'assicurazione dei costi del viaggio di rientro (Protezione assicurativa SOS). All'elenco degli eventi assicurati alle art. 2.2 A a) e 3.2 A a) si aggiunge il punto seguente:

- un cane/gatto appartenente alla persona assicurata. Le prestazioni di smile.direct si basano sulle condizioni attuali d'assicurazione e sulle prestazioni di un'assicurazione esistente delle spese di annullamento e di un viaggio di rientro (Protezione assicurativa SOS) e sono limitate alle seguenti somme:
 - spese di annullamento al massimo a CHF 5'000 per evento;
 - protezione assicurativa SOS a CHF 2'000 per evento.
- È escluso l'allevamento di animali a scopo commerciale.

6 Viaggio sostitutivo

6.1 Disposizione speciale, campo di applicazione, durata

L'assicurazione vale soltanto se la possibilità di viaggiare per i malati mentali cronici viene attestata al momento della prenotazione. La protezione assicurativa è valida a livello mondiale per il periodo di tempo fissato nella polizza assicurativa, fintanto e per tutte le volte che la persona assicurata si trova al di fuori della sua dimora stabile.

6.2 Diritto a un viaggio sostitutivo

Se la persona assicurata si ammala o s'infortuna gravemente durante il viaggio e una centrale di allarme o di emergenza riconosciuta ufficialmente ne organizza il rimpatrio con assistenza medica, ella riceve un buono per un viaggio sostitutivo del valore del pacchetto prenotato prima della partenza, al massimo CHF 5'000 per un'assicurazione individuale o CHF 10'000 per un'assicurazione famiglia; in questo caso non sarà versata la prestazione secondo l'articolo 3.3 B g).

6.3 Sinistro

- A Per poter richiedere le prestazioni di smile.direct, il rimpatrio con assistenza medica deve essere organizzato da una centrale di allarme o di soccorso riconosciuta ufficialmente.
- B Bisogna inviare a smile.direct i seguenti documenti:
- la copia della conferma della prenotazione,
 - un certificato medico con diagnosi, attestati ufficiali, ricevute/scontrini, attestato e fattura della centrale d'allarme o di soccorso e/o rapporti della polizza (originali).

7 Bagaglio durante il trasporto

7.1 Campo di applicazione, durata

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo esclusivamente durante il trasporto con mezzi di trasporto pubblici, e precisamente finché gli oggetti assicurati si trovano in custodia di un'impresa di trasporti.

7.2 Oggetti assicurati

- A Sono assicurati tutti gli oggetti che le persone assicurate (viventi nella stessa economia domestica) portano con sé in viaggio per necessità personale.

7.3 Oggetti non assicurati

Non sono assicurati:

- oggetti preziosi, denaro in contanti e biglietti di viaggio, titoli, certificati e documenti di tutti i tipi, software, metalli preziosi, pietre preziose e perle, francobolli, articoli commerciali, campioni di merce e oggetti di valore artistico o collezionistico, strumenti musicali, veicoli a motore, rimorchi, barche, tavole da surf, caravan e aeromobili, ognuno con i relativi accessori;
- oggetti acquistati durante il viaggio o ricevuti in regalo (es. souvenir) che non fanno parte dell'occorrente per il viaggio;
- oggetti di valore coperti da un'assicurazione speciale.

7.4 Eventi assicurati

- A Sono assicurati:
- furto,
 - danneggiamento, distruzione,
 - perdita durante il trasporto da parte di un mezzo di trasporto pubblico,
 - consegna ritardata (di almeno 6 ore) da parte di un mezzo di trasporto pubblico.

7.5 Prestazioni assicurate

- A smile.direct indennizza:
- in caso di danno totale, gli oggetti assicurati al valore corrente; per valore corrente s'intende il prezzo al momento dell'acquisto dell'oggetto dedotta la riduzione del valore pari ad almeno il 10% per anno a partire dalla data d'acquisto, complessivamente però al massimo il 60%;
 - in caso di danno parziale, i costi di riparazione, al massimo però il valore corrente;
 - danni di rottura fino al 20% della somma assicurata;
 - occhiali, lenti a contatto, protesi e sedie a rotelle fino al 20% della somma assicurata;
 - in caso di consegna ritardata dei bagagli da parte di un mezzo di trasporto pubblico, le spese per gli acquisti assolutamente indispensabili fino a CHF 1'000 per persona e fino ad un massimo di CHF 4'000 per viaggio o per polizza assicurativa. Per quanto concerne il viaggio di ritorno al luogo di residenza non sussiste alcun diritto al rimborso.
- B La somma assicurata limita il totale di tutte le prestazioni per danni che si verificano nel corso della durata dell'assicurazione.
- C Le prestazioni sono limitate a CHF 1'000 per persona e massimo CHF 4'000 a viaggio o polizza assicurativa.

7.6 Esclusioni

- Sono escluse le prestazioni:
- per danni conseguenti ad usura, autodeterioramento, influssi atmosferici, condizioni o imballaggi degli oggetti insufficienti o difettosi;
 - per danni conseguenti a dimenticanza, trascuratezza, perdita, caduta o colpa propria;
 - per oggetti la cui custodia non è proporzionale al loro valore.

7.7 Sinistro

- A La persona assicurata deve
- in caso di furto, richiedere un'indagine ufficiale o far mettere a verbale il fatto (rapporto di polizia, ecc.) al più vicino posto di polizia entro 24 ore
 - in caso di danneggiamento, consegna ritardata o perdita durante il trasporto dei bagagli, far confermare dal competente ufficio (direzione dell'hotel, guida della comitiva, impresa di trasporti, ecc.) cause, circostanze ed entità del danno nel corso di un sopralluogo e richiedere lì anche un indennizzo,
 - dopo il ritorno dal viaggio, informare immediatamente e per iscritto smile.direct e motivare le richieste.
- B Bisogna presentare a smile.direct i seguenti documenti:
- originale del rapporto sul sopralluogo (rapporto di polizia, ecc.)
 - conferma originale, ricevute o prove d'acquisto,
- C Gli oggetti danneggiati vanno tenuti a disposizione di smile.direct.

8 Spese mediche e ospedaliere in tutto il mondo

8.1 Disposizione speciale, campo di applicazione, durata

L'assicurazione non è valida per le persone che hanno compiuto l'80° anno di età. La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo ad eccezione della Svizzera per il periodo di tempo fissato nella polizza assicurativa.

8.2 Infortuni non assicurati

Non sono assicurati:

- infortuni durante il servizio militare estero;
- infortuni durante la pratica di una attività professionale manuale;
- infortuni in caso di paracadutismo o avvenuti nel pilotare un aereo o apparecchi volanti;
- infortuni che la persona assicurata subisce in qualità di passeggero di un aeromobile.

8.3 Malattie non assicurate

Non sono assicurati:

- le visite di controllo generali e i controlli di routine;
- i sintomi e le malattie già esistenti al momento della stipulazione del contratto e le loro conseguenze e complicazioni;
- le malattie causate da interventi medici di tipo profilattico, diagnostico o terapeutico (ad es. vaccinazioni, esposizione a raggi) che non siano stati effettuati in seguito ad una malattia assicurata;
- le patologie dei denti e della mascella;
- le conseguenze di misure contraccettive o abortive;
- la gravidanza e il parto nonché le loro complicazioni;
- gli stati di affaticamento ed esaurimento, i disturbi nervosi, psichici e psicosomatici.

8.4 Prestazioni assicurate

- A
- In caso di infortunio o malattia, smile.direct risarcisce, con riferimento alla legge svizzera sulla sicurezza sociale (LAMal, LAINF) e alle eventuali assicurazioni complementari, le spese insorte all'estero fino ad un massimo di CHF 20'000 a persona per:
- terapie mediche di cura necessarie (inclusi medicinali), che vengono disposte ed effettuate da un medico/ chiropratico riconosciuto;
 - ricoveri ospedalieri disposti dal medico (inclusi costi di vitto) e servizi da parte di personale di cura diplomato durante il periodo delle terapie;
 - primo acquisto, noleggio, sostituzione o riparazione di sussidi medici come protesi, occhiali, apparecchi acustici, purché siano necessari in conseguenza di un incidente e disposti dal medico;
 - costi per interventi di emergenza e spese di trasporto necessari per raggiungere il più vicino ospedale, attrezzato per le cure necessarie, per un importo massimo pari al 10% della somma assicurata;
 - cure dentistiche dovute a infortunio fino a CHF 3'000.
- B
- Queste prestazioni vengono fornite fino a 90 giorni oltre la durata pattuita dell'assicurazione, purché l'evento assicurato (malattia o infortunio) si sia verificato durante il periodo assicurato.

8.5 Esclusioni

Non sono assicurati:

- partecipazioni o franchigie di altre assicurazioni;
- epidemie;
- partecipazione a disordini e dimostrazioni di ogni genere;

d) prestazioni per malattie e infortuni, che erano già esistenti nel momento di inizio dell'assicurazione – fa eccezione un peggioramento imprevisto e acuto delle condizioni di salute a causa di una malattia cronica;

e) prestazioni per trattamenti e cure all'estero, se la persona assicurata si è recata all'estero con questo scopo.

8.6 Garanzia dell'assunzione delle spese

In caso di cure con costi elevati (es. ricovero ospedaliero) smile.direct garantisce l'assunzione delle spese nell'ambito dell'assicurazione e con riferimento alla legge svizzera sulla sicurezza sociale (LAMal, LAINF) e alle eventuali assicurazioni complementari per tutti i ricoveri ospedalieri. La persona assicurata rimane debitrice nei confronti dell'addetto del settore sanitario (medico, ecc.) per tutte le cure ambulatoriali in loco.

8.7 Sinistro

- A
- In caso di malattia o incidente ci si deve rivolgere a un medico il più presto possibile e l'evento assicurato deve essere confermato mediante certificato medico.
- B
- La persona assicurata deve presentare a smile.direct i seguenti documenti:
- un certificato medico dettagliato,
 - le fatture di medici, ospedali e farmacie nonché le ricette mediche,
- C
- A richiesta di smile.direct e a spese di quest'ultima, la persona assicurata deve sottoporsi in qualunque momento ad esame medico da parte del medico di fiducia.

9 Incidente aereo

9.1 Campo di applicazione, durata

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo per il periodo di tempo fissato nella polizza assicurativa (inoltre vale l'articolo 9.5 A), fintanto e per tutte le volte che la persona assicurata si trova al di fuori della sua dimora stabile.

9.2 Eventi assicurati

smile.direct garantisce la copertura assicurativa nel caso in cui la persona assicurata subisca un incidente per aver utilizzato legittimamente, in qualità di passeggero, un aeroplano pubblico, dato in concessione. Sono assicurati gli incidenti durante la salita e la discesa, il funzionamento a terra dell'aeroplano, il lancio con paracadute di salvataggio o in conseguenza di atterraggio di emergenza.

9.3 Prestazioni assicurate

- A
- In caso di morte della persona assicurata a seguito di incidente o entro 5 anni dallo stesso come conseguenza dell'incidente, smile.direct paga la somma concordata agli eredi legali; sono esclusi il fisco e i creditori della massa ereditaria. Su richiesta del contraente si possono dichiarare nella polizza le persone beneficiarie. Le eventuali indennità di invalidità già percepite sulla base del presente contratto vengono detratte dalla somma prevista per decesso.
- B
- In caso di invalidità constatata da un medico al massimo entro 5 anni dalla data dell'incidente quale conseguenza di un incidente assicurato e che ammonta al 100%, smile.direct paga il capitale concordato, in caso di invalidità parziale una percentuale adeguata di tale somma.
- Nei casi citati di seguito, il grado di invalidità viene determinato in modo vincolante:

- paralisi totale, disturbo mentale incurabile che escluda qualsiasi attività lavorativa 100%
 - perdita di entrambi gli arti inferiori o i piedi, di entrambi gli arti superiori o le mani 100%
 - perdita di un arto superiore o di una mano e contemporaneamente di un arto inferiore o di un piede 100%
 - perdita di un arto superiore all'altezza dell'articolazione del gomito o al di sopra della stessa 70%
 - perdita di un avambraccio o di una mano 60%
 - perdita di un dito pollice 22%
 - perdita di un dito indice 15%
 - perdita di un altro dito 8%
 - perdita di un arto inferiore all'altezza dell'articolazione del ginocchio o al di sopra della stessa 60%
 - perdita di un arto inferiore al di sotto dell'articolazione del ginocchio 50%
 - perdita di un piede 40%
 - perdita della facoltà visiva di entrambi gli occhi 100%
 - perdita della facoltà visiva di un occhio 30%
 - perdita della facoltà visiva del secondo occhio per persone con un occhio solo 70%
 - perdita dell'udito da entrambe le orecchie 60%
 - perdita dell'udito da un orecchio 15%
 - perdita dell'udito da un orecchio, qualora l'udito dall'altro orecchio fosse già completamente perso prima dell'insorgere dell'evento assicurato 45%
- b) La completa incapacità di utilizzo di arti o organi viene equiparata alla perdita degli stessi.
- c) In caso di perdita solo parziale o incapacità di utilizzo solo parziale viene applicato un corrispondente grado di invalidità inferiore.
- d) In caso di perdita o incapacità di utilizzo contemporanee di più parti del corpo, le percentuali vengono sommate; il grado di invalidità tuttavia non supera mai il 100%.
- e) Nei casi non indicati precedentemente, il grado di invalidità viene determinato sulla base di certificazioni mediche, facendo utilizzo delle percentuali sopraccitate, e considerando le condizioni della persona assicurata.
- f) Nel caso in cui parti del corpo fossero state perse o nell'incapacità di utilizzo delle stesse in precedenza all'incidente, determinato il grado di invalidità, si procede alla sottrazione del grado di invalidità già presente, sulla base dei principi predetti.

9.4 Limiti di prestazione

smile.direct paga:

- A in caso di morte
- a) di bambini assicurati, i quali al momento dell'incidente non abbiano ancora compiuto il 16° anno di età, un ammontare massimo di CHF 10'000;
 - b) di persone assicurate, le quali al momento dell'incidente abbiano compiuto il 65° anno di età, la metà della somma d'assicurazione concordata;
- B in caso di invalidità
- a) di bambini assicurati, i quali al momento dell'incidente non abbiano ancora compiuto il 16° anno di età, un ammontare massimo di CHF 200'000;
 - b) di persone assicurate, le quali al momento dell'incidente abbiano compiuto il 65° anno di età, in luogo del capitale, una rendita a vita. Essa ammonta annualmente a CHF 83 per ogni CHF 1'000 di capitale d'invalidità con un grado d'invalidità del 100% (scala del grado d'invalidità alla art. 9.3 B);
- C da tutte le assicurazioni per infortunio correnti presso di essa un ammontare massimo complessivo per persona di
- a) CHF 1 mio. in caso di morte,
 - b) CHF 2 mio. in caso di invalidità.

Se diverse persone assicurate sono colpite dallo stesso e unico sinistro, i risarcimenti che smile.direct deve pagare sono limitati a un importo massimo di CHF 15 milioni in caso di morte e d'invalidità. Se le pretese superano questo importo, questa somma viene divisa proporzionalmente.

9.5 Dirottamenti di aerei, atti di violenza a bordo o eventi bellici

- A Sono assicurati gli incidenti avvenuti durante una detenzione in seguito ad un dirottamento dell'aeroplano utilizzato, durante soggiorni involontari dopo un salto con paracadute di salvataggio o un atterraggio di emergenza, così come durante il successivo viaggio diretto di ritorno della persona assicurata al luogo di residenza o il proseguimento del viaggio al luogo di destinazione originario. In tal caso, qualora fosse scaduta precedentemente, l'assicurazione conserva la sua validità oltre tale periodo per un anno a partire dal dirottamento, salto con paracadute o atterraggio di emergenza.
- B Le disposizioni che escludono eventi di guerra e terrorismo (articolo 1.16 D) non si applicano agli incidenti subiti dalla persona assicurata
- a) a bordo dell'aeroplano assicurato, purché l'incidente sia causato da persone che si trovano a bordo o da sostanze pericolose introdotte clandestinamente nell'aeromobile;
 - b) in caso di detenzione in seguito ad un dirottamento dell'aeroplano utilizzato, durante soggiorni involontari dopo un salto con paracadute di salvataggio o in caso di atterraggio di emergenza, così come durante il successivo viaggio diretto di ritorno al luogo di residenza o la prosecuzione del viaggio al luogo di destinazione originario. La limitazione temporale conformemente alla art. 9.5 A ha validità anche in questi casi.
- C Nel caso in cui scoppiasse una guerra
- a) alla quale prende parte la Svizzera o uno dei Paesi ad essa confinanti,
 - b) o tra i paesi, anche singoli, di Gran Bretagna, Federazione Russa, USA, Repubblica popolare di Cina o tra uno di questi paesi ed uno stato europeo, l'articolo 9.5 B viene sospesa 48 ore dopo lo scoppio delle rivalità. Tuttavia, se la detenzione, il salto con paracadute o l'atterraggio di emergenza sono già avvenuti, l'articolo 9.5 B b) decade solo un anno dopo tali eventi.
- D Le precedenti estensioni della copertura sono valide solo a patto che sia dimostrabile che la persona assicurata non abbia partecipato attivamente o dietro incitamento alla ribellione ad uno dei suddetti eventi.

9.6 Sinistro

- A In caso di morte a seguito di incidente va riportata comunicazione scritta a smile.direct entro 24 ore. Su richiesta della stessa, gli aventi diritto devono autorizzare una autopsia o riesumazione.
- B Bisogna presentare a smile.direct i seguenti documenti:
- l'originale di un certificato medico dettagliato e/o di un certificato di morte

10 Protezione insolvenza compagnie aeree

10.1 Campo di applicazione, durata

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo per tutte le prenotazioni di voli di linea elencati nell'orario ufficiale dei voli, ha inizio al momento del completo pagamento del viaggio, al più presto 28 giorni prima del viaggio, e rimane in vigore fino al termine dello stesso.

10.2 Eventi assicurati

smile.direct fornisce copertura assicurativa quando la persona assicurata non può iniziare o proseguire un viaggio in seguito all'insolvenza di una compagnia aerea. Per insolvenza di una compagnia aerea s'intende l'incapacità di far fronte ai pagamenti, il deposito del bilancio, il fallimento o la sospensione dell'attività per motivi finanziari da parte di una compagnia aerea, indipendentemente dalla durata di tale situazione.

10.3 Prestazioni assicurate

- A Qualora una persona assicurata non possa iniziare il proprio viaggio, smile.direct si assume l'organizzazione e i costi del trasferimento della prenotazione ad un'altra compagnia aerea fino all'ammontare delle prestazioni originariamente prenotate e pagate presso la compagnia aerea fallita, esclusi tuttavia i costi amministrativi e le tasse, fino ad un importo massimo di CHF 1'200 per persona.
- B In caso di sinistro durante il viaggio smile.direct si assume i costi del viaggio di ritorno/del proseguimento del viaggio della persona assicurata. Per il viaggio di ritorno da Paesi confinanti il diritto si limita ad un biglietto ferroviario di 1a classe a condizione che il viaggio di ritorno con il treno fino all'aeroporto di provenienza duri, in base all'orario ufficiale, meno di 6 ore. Per viaggi più lunghi si ha diritto ad un volo di ritorno in classe economica fino all'aeroporto di provenienza prenotato. Le prestazioni sono limitate ad un importo massimo di CHF 1'200 per persona. Qualora l'evento assicurato durante il viaggio non riguardi il volo di ritorno, bensì un volo di proseguimento/una tappa intermedia verso un'ulteriore destinazione, smile.direct si assume, su richiesta della persona assicurata, le spese di un volo di proseguimento/di una tappa intermedia a condizione che esse non superino quelle del viaggio diretto di ritorno a casa. Se si sceglie il proseguimento del viaggio, la prestazione relativa al volo di ritorno a casa decade. Si può usufruire di una prestazione una sola volta per viaggio, indipendentemente dalla scelta del ritorno diretto o del proseguimento del viaggio.

10.4 Esclusioni

Sono escluse le prestazioni:

- A qualora la prenotazione del viaggio sia avvenuta dopo l'annuncio del primo caso di insolvenza della compagnia aerea;
- B qualora l'organizzatore del viaggio, smile.direct o la sua Centrale d'allarme secondo l'articolo 1.18 non abbia precedentemente concesso la propria approvazione ai servizi che la stessa deve prestare;
- C per i voli prenotati tramite organizzatori terzi (pacchetti forfetari e charter).

10.5 Sinistro

- A Per poter richiedere le prestazioni di smile.direct, all'insorgere di un evento assicurato deve essere tempestivamente avvertita la Centrale d'allarme secondo l'articolo 1.18 o smile.direct.
- B I seguenti documenti devono essere presentati a smile.direct:
- conferma della prenotazione/fattura per il pacchetto così come le fatture per i costi di annullamento o per i costi del viaggio successivo (in originale),
 - un attestato dell'evento o un altro certificato ufficiale

11 Catastrofi naturali (vulcano)

11.1 Campo di applicazione, durata

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo, ha inizio al momento del completo pagamento del viaggio, al più presto 28 giorni prima del viaggio, e rimane in vigore fino al termine dello stesso.

11.2 Eventi assicurati

smile.direct fornisce copertura assicurativa se la persona assicurata non può iniziare o proseguire un viaggio in seguito ad una catastrofe naturale, a condizione che sia insorta dopo la sottoscrizione dell'assicurazione.

11.3 Prestazioni assicurate

- A Le prestazioni totali di smile.direct si basano sulle disposizioni valide della polizza assicurativa esistente secondo l'articolo 11.1 e sono limitate a CHF 2'000 per evento e per persona.
- B Se una persona assicurata non può iniziare il viaggio, smile.direct si assume l'organizzazione e le spese per la modifica della prenotazione oppure le spese di annullamento effettivamente insorte (sempre escludendo i diritti e le tasse amministrative).
- C In caso di sinistro durante il viaggio smile.direct si assume i costi supplementari di un viaggio di rientro imprevisto, in vagone di 1a classe per un viaggio in treno o in classe economica per un viaggio in aereo, oppure i costi supplementari per la prosecuzione del viaggio, inclusi pernottamento, vitto e spese di comunicazione (per un massimo di 7 giorni) fino a un importo massimo di CHF 700 a persona.

11.4 Esclusioni

Sono escluse le prestazioni:

- qualora l'organizzatore del viaggio, smile.direct o la sua Centrale d'allarme secondo l'articolo 1.18 non abbia precedentemente concesso la propria approvazione ai servizi che la stessa deve prestare.

11.5 Sinistro

- A Per poter richiedere le prestazioni di smile.direct, all'insorgere di un evento assicurato deve essere tempestivamente avvertita la Centrale d'allarme secondo l'articolo 1.18 o smile.direct.
- B I seguenti documenti devono essere presentati a smile.direct:
- conferma della prenotazione/fattura per il pacchetto così come le fatture per i costi di annullamento o per i costi del viaggio successivo (in originale),
 - un attestato dell'evento o un altro certificato ufficiale

Agitazioni di qualsiasi tipo

Atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, rivolte o tumulti.

Atto terroristico

Per atto terroristico si intende qualsiasi impiego della forza o minaccia di impiego della forza per il raggiungimento di obiettivi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili. Qualsiasi impiego della forza o minaccia di impiego della forza volto a diffondere paura o sgomento tra la popolazione o in parte di essa oppure ad esercitare influenza su un governo o su istituzioni statali.

Catastrofi naturali

Evento naturale improvviso e imprevisto con carattere catastrofico. L'evento che provoca il danno è causato da processi geologici o meteorologici.

Colpa grave

Agisce per colpa grave colui che viola le norme elementari di prudenza che una qualsiasi persona ragionevole avrebbe adottato nelle stesse circostanze.

Contraente dell'assicurazione

Il contraente è la persona che ha stipulato un contratto di assicurazione con smile.direct.

Epidemia

Un'epidemia è una malattia infettiva che si diffonde in modo eccezionale entro limiti di tempo e di luogo (p. es. influenza).

Estero

Si considera estero un paese che non sia la Svizzera o un paese in cui la persona assicurata abbia un domicilio permanente.

Europa

Nell'area di validità Europa sono compresi tutti gli Stati appartenenti al continente europeo, nonché le isole del Mediterraneo, le isole Canarie, Madeira e i Paesi extraeuropei che si affacciano sul Mediterraneo. Il confine orientale a nord della Turchia è costituito dagli stati dell'Azerbaigian, Armenia e Georgia nonché dai monti Urali.

Infortunio

Per infortunio si intende un danno alla salute attestabile da un medico, che la persona assicurata si trova a subire improvvisamente per cause esterne alla sua volontà.

Per infortunio si intendono inoltre, ferma restando l'involontarietà,

- l'inspirazione di gas o vapori e l'inavvertita assunzione di sostanze velenose o corrosive,
- lussazioni, slogature, strappi e stirature di muscoli o tendini, insorti in seguito a sforzi improvvisi,
- assideramento, colpo di calore, insolazione e danni alla salute derivanti da raggi ultravioletti, escluse le scottature solari,
- annegamento.

Malattia

Per malattia si intende un disturbo della salute della persona assicurata indipendente dalla sua volontà, rilevabile da parte del medico e che non sia riconducibile ad un infortunio.

Mezzo di trasporto pubblico

I mezzi di trasporto pubblico sono tutti i veicoli ammessi per il trasporto pubblico di viaggiatori in aria, sulla terra o sull'acqua. Non si considerano mezzi di trasporto pubblico i mezzi che effettuano viaggi/voli circolari, vetture a noleggio e taxi.

Oggetti preziosi

Per oggetti preziosi si intendono, tra l'altro, gioielli con o di metallo prezioso, pellicce, orologi, binocoli/cannocchiali, abbigliamento in pelle, hardware, telefonini cellulari, equipaggiamenti fotografici, cinematografici, video e di registrazione, apparecchi di ogni tipo, ognuno con i relativi accessori.

Paese di residenza

Il paese di residenza è il paese in cui la persona assicurata ha il proprio domicilio permanente o lo ha avuto prima dell'inizio del soggiorno assicurato.

Persone assicurate

Le persone assicurate sono le persone indicate nominalmente nella polizza o la cerchia di persone descritta nella polizza.

Prestazione di viaggio

Si considerano prestazioni di viaggio, per esempio, la prenotazione di un volo, di un viaggio in nave, in pullman o in treno, di un trasferimento in autobus o di un altro trasporto fino a oppure dal luogo di soggiorno oppure la prenotazione in loco di una camera d'albergo, di un appartamento di vacanza, di un camper, di una casa galleggiante o il noleggio di uno yacht.

Spese di annullamento

Se il viaggiatore recede dal contratto, l'organizzatore del viaggio perde il diritto a ricevere il prezzo concordato. Tuttavia può richiedere un risarcimento adeguato. L'ammontare del risarcimento si calcola in base al prezzo del viaggio detraendo il valore delle spese risparmiate dall'organizzatore e l'importo che questi può ricavare utilizzando in altro modo le prestazioni di viaggio.

Sport estremo

Pratica di discipline sportive fuori dal comune, in cui la persona interessata è sottoposta a sollecitazioni estreme a livello fisico e psichico (p. es. distanza ironman delle Hawaii).

Svizzera

Nell'area di validità Svizzera rientrano la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.